

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 29 marzo 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (n. 390)

La Commissione,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è adottato in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), che prevede, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (relativa agli operatori professionali in oro);

considerato che la finalità del provvedimento consiste nell'assicurare la piena tracciabilità soggettiva delle operazioni di compro oro, attraverso l'identificazione delle parti coinvolte;

rilevato che lo schema si compone di 15 articoli:

- l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti: si definisce l'attività di compro oro quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati, mentre l'articolo 2 chiarisce le finalità e l'ambito applicativo;

- l'articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli operatori compro oro tenuto e gestito dall'OAM - Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

- l'articolo 4 individua gli obblighi di identificazione della clientela a carico dei compro oro e l'articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro;

- con l'articolo 6 si disciplinano gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio dell'attività e all'articolo 7 si prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio;

- l'articolo 8 punisce l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro, mentre l'articolo 9 fissa le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM;

- anche l'articolo 10 si occupa di sanzioni irrogate per mancato rispetto degli obblighi posti in capo agli operatori compro oro:

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio, mentre l'articolo 12 individua i criteri per la quantificazione delle sanzioni;

- all'articolo 13 sono specificate ulteriori disposizioni procedurali;

- l'articolo 14 contiene le norme transitorie e finali, mentre l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria;

valutato che l'articolo 2, paragrafo 7, della nuova direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849 vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si rilevano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre a 100 euro il limite di importo delle operazioni per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite mezzi di pagamento diversi dal contante;

in relazione all'articolo 5 dello schema, si ritiene opportuno assicurare la tracciabilità anche delle attività di cessione dei metalli preziosi alle fonderie, da parte degli operatori compro oro;

Franco Mirabelli